

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL DOLCE SOLLIEVO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA ANDREA COSTA 33

Numero REA: MI - 2126333

Codice fiscale: 09988240967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

insieme con me notaio lo sottoscrivono alle ore 17,40 (diciassette e quaranta).
Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per nove facciate complete e della decima sin qui.
Firmato: Michele Terone
Marianna Terone
Mariatheresa Greco
Ovidio De Napoli notaio

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO IN DATA 3 luglio 2017
REPERTORIO N. 86.090/23.399

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Articolo 1)

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 con la denominazione:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL DOLCE SOLLIEVO"

Ai sensi dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le società a responsabilità limitata.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Per le previsioni dell'art. 111-septies disposizioni di attuazione c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.

La società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi.

Articolo 2)

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Articolo 3)

Finalità della cooperativa è quella di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La società non ha finalità di lucro, secondo i principi della mutualità, ed ha per fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettività, potrà cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, anche di Paese stranieri. La stessa, inoltre, potrà collaborare con lo Stato, con le Regioni e con gli altri enti territoriali, nonché con ogni altro ente ausiliario o strumentale, anche di natura privata, con funzioni di sussidiarietà rispetto alle funzioni pubbliche.

L'oggetto viene determinato nel modo che segue:

1. Gestione diretta ed indiretta di strutture di accoglienza/cura/riabilitazione, siano esse sanitarie, turistico – alberghiere o altro;
2. Fornitura di servizi di cura ed assistenza medico - infermieristica alla persona, fisioterapia, di pulizia ambientale e sanificazione, di svago e di ricreazione;
3. Gestione di asili nido, scuole materne, in generale di strutture di assistenza e supporto per l'infanzia, la gioventù e per la terza età;
4. Conduzione di presidi sanitari e/o assistenziali presso carceri, strutture turistiche, porti ed aeroporti, centri commerciali e di vendita all'ingrosso di merci ecc;

5. Sviluppo e divulgazione di tecniche psicoterapiche con particolare riferimento alla cura del disagio, della marginalità sociale ed in generale delle situazioni di sofferenza;
6. Gestione di strutture e/o iniziative turistico - sportive, di attività di cura dell'ambiente e del territorio, in generale di attività di studio e di promozione culturale;
7. Gestione di strutture in "Global Service" con esecuzione di servizi di ristorazione, di pulizia, lavanderia, carico e scarico merci comprendendo anche la movimentazione di materiali, servizi di trasporto ed accompagnamento con particolare riferimento a malati, invalidi e degenti e malati cronici;
8. Promozione di ricerche sociali, ambientali, conferenze, giornate di studio, corsi di formazione e aggiornamento per operatori del settore;
9. Esecuzione di attività agricole, di ripristino del territorio, di miglioramento della piccola proprietà rurale, di educazione al vivere sostenibile ecc.

La cooperativa potrà poi svolgere qualunque altra attività in ogni caso connessa ed affine a quelle sopra indicate o comunque necessaria per realizzare al meglio gli scopi sociali (a titolo esemplificativo: vigilanza, portierato, servizi di reception, piccole manutenzioni e ristrutturazioni di manufatti ed impianti ecc.) nonché compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di natura mobiliare e/o immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o anche solo utili con il solo ed esclusivo limite di quelle attività che non possono essere svolte, per espressa previsione di legge, dalle cooperative sociali.

La cooperativa potrà in ogni caso costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate alla crescita aziendale – ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 – ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari come anche assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento, il tutto nei limiti della normativa vigente.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti fissati dalle norme in vigore. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento.

La società realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei propri servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

Nello svolgimento delle attività la società impiega principalmente soci lavoratori retribuiti (autonomi e/o subordinati), consentendo a tali soci lo svolgimento di attività lavorative alle migliori condizioni economiche, professionali e sociali compatibili con le condizioni di mercato e con l'utilizzazione delle diverse forme di rapporto consentite dalla legge.

In ottemperanza con i predetti fini la società si propone di favorire l'inserimento lavorativo dei soci, attraverso la riqualificazione professionale degli stessi, di assicurare ai propri soci un lavoro giustamente remunerato, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e di concorrere all'istruzione professionale ed alla assistenza sanitaria, culturale, ricreativa, mutualistica in genere dei soci e dei loro familiari, di fornire beni e servizi e ciò con il fine di soddisfare le esigenze dei soci e delle loro famiglie.

Articolo 4

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci.

SOCI E CAPITALE SOCIALE

Articolo 5)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non inferiore ai minimi previsti dalla legge.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica e delle prestazioni di lavoro tra la società e i soci.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Professionisti sanitari, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della propria professione;
- Operatori sanitari specializzati e generici, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione;
- Operatori generici da impiegare nell'attività socio – assistenziale ed ausiliaria;
- Operai specializzati e generici, da impiegare nei settori di intervento e di attività della Cooperativa e per i quali vi sia interesse da parte della Società al loro impiego;
- Ogni altra figura professionale purché la stessa sia concretamente impiegabile alla luce dell'oggetto sociale.
- Ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 1577/47, è consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi - muniti di specifica preparazione in ambito assicurativo, legale e gestionale - nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Oltre ai soci lavoratori di cui sopra, è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2, legge 381/1991 come anche di soci sovventori ex art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59 che possono effettuare conferimenti in denaro, natura o crediti, sempre rappresentati da azioni nominative e che possono essere costituiti indifferente da privati, aziende speciali, enti pubblici e privati ecc.

Articolo 5 bis)

La società potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal codice civile nonché dal regolamento interno e ciò in ragione dell'interesse del socio alla formazione o al pieno inserimento nella cooperativa. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Articolo 6)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale tra i minimi e i massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Si prevedono fin d'ora modalità alternative di finanziamento della società in conformità con le vigenti disposizioni normative e con le previsioni regolamentari.

Articolo 7)

Oltre all'osservanza del presente statuto e della legge, i soci sono obbligati:

- a) ad effettuare il versamento della quota sottoscritta ed eventualmente del sovrapprezzo determinato ai sensi del successivo articolo;
- b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c) concorrere alla vita ad allo sviluppo della cooperativa e ciò sulla base delle previsioni contenute nel regolamento.

Articolo 8)

L'ammissione di un nuovo socio, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 5, è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda della persona interessata. Gli amministratori hanno facoltà di richiedere all'aspirante socio tutta la documentazione che dovessero ritenere utile al fine di valutare la domanda di ammissione.

La domanda scritta dovrà contenere, fra l'altro, l'indicazione dell'effettiva attività svolta o quantomeno dell'attività che è svolta con prevalenza, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione.

Gli amministratori possono porre a carico del nuovo socio l'obbligo di versare, oltre all'importo del valore nominale della quota sociale, una somma ulteriore a titolo di sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 2528, comma 2, c.c. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 10.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Articolo 9)

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione degli amministratori che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

In caso di mancata accettazione o di rifiuto gli amministratori devono comunicare per iscritto entro sessanta giorni le motivazioni.

Articolo 10)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

Articolo 11)

Il socio, il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo, può recedere dalla cooperativa, fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata, anche a mano, alla società e verrà vagliata dagli amministratori per la verifica della sussistenza delle cause che la legittimano.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 12)

I soci sono esclusi di diritto nei casi previsti come tali dalla legge e possono altresì essere esclusi mediante deliberazione degli amministratori nei seguenti casi:

- a) qualora il socio non esegua in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 2531 c.c., il pagamento delle quote sottoscritte;
- b) qualora il socio non adempia agli altri obblighi derivanti dalla partecipazione alla società;
- c) qualora perda i requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto per partecipare alla società;
- d) qualora, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
- e) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento del lavoratore;
- f) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione degli amministratori;
- g) qualora il lavoratore tenga una condotta morale e civile da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che sia dichiarato interdetto e/o inabilitato;
- i) negli altri casi previsti dalla legge, dal regolamento ed in particolare dall'articolo 2533 c.c..

La comunicazione al socio dell'avvenuta esclusione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata e deve essere annotata nel libro dei soci.

Articolo 13)

In ogni caso di scioglimento della partecipazione sociale limitatamente ad uno o più soci, derivi essa da recesso, esclusione o altra causa, il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota sociale al valore nominale, oltre ai dividendi eventualmente maturati e non riscossi, nei limiti di legge e di statuto, nonché al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato al momento della sottoscrizione, senza interesse alcuno.

Salvo diversa e motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, potrà deliberare:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Articolo 15)

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con ogni altro mezzo idoneo al ricevimento almeno 10 giorni prima dell'assemblea al recapito all'uopo comunicato dal socio alla società.

Hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, fermo restando che ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Articolo 16)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 17)

Le deliberazioni assembleari sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Le votazioni vengono eseguite mediante appello nominale ovvero con le modalità stabilite dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

Articolo 18)

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Articolo 20)

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il compenso degli amministratori nonché i rimborsi spese spettanti verranno determinati conformemente alle norme vigenti.

Articolo 21)

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 22)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie

da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 23)

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in

via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

Articolo 24)

La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25)

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, cui si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

Al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile, nei limiti consentiti dalla legge.

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E RISTORNI

Articolo 26)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c..

Articolo 27)

I residui attivi del bilancio saranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

- a) una quota degli utili netti, nella misura di volta in volta stabilita dalla legge, deve essere accantonata a riserva legale;
- b) una quota degli utili annuali deve essere inoltre devoluta ai fondi mutualistici o agli enti comunque previsti dalla legge, nella misura e con le modalità da essa prescritte, in particolare ai sensi dell'art. 11 della l. 59/1992;
- c) la quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c. si prevede espressamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della l. 59/1992.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, in conformità a quanto eventualmente previsto nel regolamento di cui al precedente art. 4.

Articolo 28)

E' vietata la distribuzione delle riserve ai soci, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento.

SCIOGLIMENTO

Articolo 29)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 30)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della l. 59/1992.

Firmato: Michele Terone

Marianna Terone

Mariatheresa Greco

Ovidio De Napoli notaio

La presente copia, eseguita su supporto informatico, è conforme al suo originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

E' composta di tredici fogli e viene rilasciata per uso Registro delle Imprese.

Inzago, 3 luglio 2017.

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.